

Cassazione penale, Sez. V, 03/06/2009 (c.c. 10/02/2009), n. 22869 - Pres. Pizzuti - Ric. P.G. presso Corte d'Appello di Trento

La remissione tacita di querela può concretarsi soltanto in un comportamento extraprocessuale, che si segnali per l'univoca incompatibilità con la volontà di persistere nell'istanza di punizione; requisiti del tutto carenti nell'ipotesi di mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale, anche nel caso in cui la persona offesa abbia avuto notifica dell'avvertimento che l'eventuale sua mancata comparizione sarebbe stata intesa come rinuncia a mantenere la querela.

IL COMMENTO

Avv. Valentina Giulia Foci

La remissione di querela, così come la sua proposizione, costituisce un diritto pubblico soggettivo, non sottoponibile a condizioni o a termini, irrinunciabile, personale ed esercitabile sino a che non sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva. La volontà di interrompere il processo, che si può manifestare con diverse modalità, è riferita al fatto reato, perciò, la remissione si estende a tutti i concorrenti del reato. Tale peculiarità non deve però ledere il diritto del singolo querelato di ottenere un proscioglimento nel merito. Proprio in tema di remissione tacita di querela si assiste ad una delle più ricorrenti distorsioni intercorrenti tra la prassi giudiziaria e la rigorosa applicazione delle norme di diritto penale sostanziale e processuale.

Publicato su "Diritto penale e processo" - Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - n. 5/2010 (www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso)